

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.I. 44/2001 art. 40 relativo al conferimento di incarichi di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO il D.I. 44/2001, art.33 co.2 lett. G, ai sensi del quale al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti;

VISTO l'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la delibera n. xxx del Collegio dei Docenti del 14/3/2017

DELIBERA DI EMANARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art.1-Finalità ed ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali di esperti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- realizzare particolari progetti didattici
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
- garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Art.2-Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF dell'Istituzione
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art.3-Criteri

Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione. Garantire la qualità della prestazione sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.
Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Art.4-Requisiti

Per l'ammissione alla selezione, al contraente è chiesto di:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Gli esperti possono presentare domanda di partecipazione alla selezione in forma individuale o tramite associazioni o cooperative. Nel secondo caso, il legale rappresentante dell'associazione/cooperativa dovrà, da subito, indicare l'esperto che intende presentare alla selezione e fornirne il curriculum.

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, dovranno essere autorizzati all'assunzione dell'incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Art.5-Procedura

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.T.O.F. d'Istituto e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.

Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesta per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- procedura semplificata con individuazione diretta
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Sono oggetto di procedura semplificata gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per la selezione di esperti esterni.

Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel

quale siano indicati:

- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- oggetto della prestazione;
- durata del contratto;
- fondi destinati all'azione/progetto;
- criteri di valutazione delle candidature.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – Individuazione dei contraenti

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia da richiedere nell'avviso/lettera;
- d) pregressa esperienza presso Istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con l'esperto esterno. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Art. 8 – Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Può essere previsto anche un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso orario/forfetario potrà essere:

- stabilito dall'Amministrazione ed indicato nell'avviso di selezione;
- richiesto ai candidati alla selezione. In tale secondo caso, le offerte di compenso

presentate dai candidati saranno uno degli elementi della valutazione comparativa.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto, di cui costituisce l'allegato n. 4.

Esso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Regolamento approvato con delibera n. 95 del 29/03/2017